

GIANNI SANTUCCI*
*Usi civici e diritto romano***

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Si può parlare di usi civici nel «diritto romano dei Romani»? – 3. I condizionamenti della tradizione romanistica. – 4. Un modello alternativo: la *communio iuris germanici*. – 5. Un cambiamento di prospettiva: il profilo del godimento dell'utilità ai fini della comprensione storica del fenomeno. – 6. Conclusioni.

1. Gli usi civici continuano a destare un grande interesse presso la scienza giuridica italiana, lo dimostrano i contributi che non cessano di apparire¹ e lo dimostrano anche, seppur in modo più tangenziale queste giornate di studio camerti a cui mi onoro di partecipare. Da Romanista non indugio ad osservare come spesso chi si è occupato scientificamente del tema degli usi civici, nei diversi versanti disciplinari da cui tale tema può essere aggredito, abbia avvertito la necessità di una verifica del fenomeno sotto il profilo storico, date le note peculiarità di questa figura giuridica. Fabrizio Marinelli, per esempio, ha rimarcato in più occasioni la necessità «dell'attenzione alla storia» per una comprensione «autentica del fenomeno degli usi civici»². Termine, quest'ultimo, di cui non dobbiamo trascurare la valenza polisemica. Poiché con esso intendiamo sia quei diritti di godimento e d'uso delle popolazioni su beni altrui – gli usi civici in senso stretto

* Professore ordinario di Diritto romano e Fondamenti del diritto europeo, Alma Mater Studiorum Università di Bologna

** Pubblico in questa sede la relazione come pronunciata, in occasione del Convegno *Demania. Domini collettivi e usi civici* (Camerino 21-22 maggio 2024) (Prin 2024 - Finanziato dall'Unione europea-Next Generation EU, Missione 4 Componente 1 CUP J53D23005940006).

Il testo pronunciato corrisponde, con variazioni formali e sostanziali, omissioni e aggiunte, a quanto già da me pubblicato in *Archivio giuridico*, 152, 2020. Ringrazio sentitamente i colleghi Carlotta Latini e Felice Mercogliano per il gentile invito.

Contributo sottoposto positivamente al referaggio secondo le regole del single blind peer-review.

¹ Da ultimo vedi G. AGRIFOGLIO, *Contributo allo studio degli usi civici e della proprietà collettiva. Una storia parallela*, Napoli, 2023.

² F. MARINELLI, *Gli usi civici*, in *Tratt. dir. civ. comm.* già diretto da A. Cicu, F. Messineo e L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, 2013, p. 3.

o anche demani feudali – , sia pure quelle forme di proprietà collettiva consistenti nei diritti delle popolazioni su terre proprie, diritti domenicali *in re propria* su beni di Comuni, associazioni agrarie.

Com'è noto, l'estensione di tale terminologia a tutte le varie forme di godimento collettivo della terra, maturate storicamente in epoche diverse, fu una scelta della legge n.1776 del 1927, *Legge sul riordino degli usi civici nel Regno*. Ma tale operazione non fu indolore, ricordo a questo proposito che lo stesso relatore per l'ufficio centrale del Senato segnalava che «le leggi erano diverse da regione a regione, in corrispondenza degli antichi stati» essendo tali diversità fra legge e legge radicate «nella essenza loro, per i principi dominanti e per i fini proposti»³ e il senatore Santucci – non è un mio parente – sempre dell'ufficio centrale del Senato si era espresso contro tale unificazione della legislazione precedente, temendo, infatti, che «una legge unica non rispondente con esattezza alle varie, molto varie, condizioni locali» potesse «creare delle condizioni imbarazzanti per tutti» e che la legge potesse «fallire per questo agli scopi che si vorrebbero raggiungere»⁴.

Queste incertezze indussero i moderni interpreti anche ad interrogarsi sulla nostra tradizione giuridica, dove gli usi civici trovano origine e soprattutto dove sono stati forgiati i modelli dogmatici che li strutturano. Certamente, un ruolo fondamentale in questa prospettiva conserva la storia recente, quella del secolo scorso, dove hanno trovato sfogo le previsioni normative vigenti e quella, meno recente, delle tradizioni feudali e regionali dell'Italia preunitaria⁵.

Il collega Mercogliano mi ha chiamato in questa sede per cercare di capire se e in quale misura si possano rintracciare dei 'precedenti' storici del fenomeno degli usi civici

³ C. CALISSE, *Relazione dell'ufficio centrale del Senato per la conversione in legge dei decreti 751 e 1484 del 1924 e n.895 del 1926, 29 marzo 1927*, in *Riv. Demani*, 3, 1927, p. 25.

⁴ *Riv. Demani*, 3, 1927, p. 50.

⁵ Un'importante sintesi relativa alla ricostruzione storica degli usi civici si ha negli studi di U. PETRONIO, *Usi e demani civici fra tradizione storica e dogmatica giuridica*, in E. CORTESE (a cura di), *La proprietà e le proprietà*, Pontignano. 30 settembre – 3 ottobre 1985, Milano, 1988, p. 491 ss.; voce *Usi civici*, in *Enc. dir.*, 45, Milano, 1992, p. 930 ss. Di recente, anche per quadro bibliografico aggiornato, G. FERRI, *Proprietà collettive e usi civici nella prospettiva storico-giuridica del Novecento*, in *Historia et ius*, 7, 2015, in www.historiaetius.eu. Fra gli ultimi, riferimenti anche in D. GRANARA, *La cultura degli usi civici. Un fenomeno globale*, Roma, 2020, p. 17 ss., e in G. AGRIFOGLIO, *Contributo allo studio degli usi civici*, cit., p. 19 ss.

nell'esperienza giuridica romana, anticipo che il mio breve intervento non toccherà solo il diritto romano 'puro', ma esso, inevitabilmente, dovrà coinvolgere pure la tradizione romanistica e in particolare la dogmatica dell'Otto-Novecento di matrice pandettistica, che al diritto romano si rifaceva direttamente e da esso dipendeva, non dimenticando infine quello che può essere definito come l'uso 'politico' del diritto romano. Non si deve dimenticare a questo riguardo – come ci ha insegnato Riccardo Orestano – che al sintagma 'diritto romano' si è soliti ricondurre una pluralità di significati di cui lo studio storico oggi svela in modo consapevole e meditato le differenze. Così, appare opportuno distinguere un «diritto romano dei Romani» (il diritto romano 'puro') dal diritto romano inteso come tradizione romanistica, oppure come Pandettistica e anche dal diritto romano inteso come «romanesimo», intendendo con quest'ultimo sintagma l'uso politico e ideologico del diritto romano⁶. Credo sia opportuno adottare queste distinzioni perché talora in passato i dati storici sono stati confusi e sovrapposti creando, a volte, un'immagine distorta del diritto romano, oppure insistendo su schemi obsoleti, che appaiono fossili a cui si è continuato a riandare in modo traluzio e acritico⁷.

2. Svolte queste brevissime premesse, vengo immediatamente al «diritto romano dei romani. A questo riguardo, non c'è dubbio che la comunanza di godimento o di un rapporto dominicale di fondi rustici (ed ovviamente dei beni pertinenziali ad essi) da parte di piccole comunità su di esse insediate non è stata una prerogativa esclusiva della c.d. *communio* (o *condominium*) *iuris germanici*, su cui tornerò in seguito; di questo fenomeno abbiamo tracce in modo diffuso nell'ordinamento romano. Dall'Ottocento gli storici e i romanisti sono concordi nell'individuare una comunanza gentilizia degli *agri* cittadini nei primi secoli della storia romana: ciascun cittadino era titolare di una estensione immobiliare limitatissima, l'*heredium* (costituito dai *bina iugera*), mentre i vastissimi *agri* della comunità furono attribuiti come 'riserve' alle *gentes* che esercitarono

⁶ R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, 1987, p. 456 ss.

⁷ Sul punto mi permetto di rinviare a G. SANTUCCI, *Diritto romano e diritti europei. Continuità e discontinuità nelle figure giuridiche*, Bologna, 2018, p. 38 ss.

una piena comunanza di godimento, non rinvenendosi alcuna traccia di una ipotetica ripartizione dominicale di esse⁸.

In età storica più avanzata, pur nel declinare del sistema gentilizio, questo modello continuò nella formazione dell'*ager colonicus* destinato ai coloni nel primo espansionismo romano. E sempre in questa prospettiva possiamo annoverare anche le forme di *ager scripturarius* e *ager compascuus* dove si concedevano (dietro canone o gratuitamente) determinati usi, come per esempio quello di pascolo, a singoli o, più spesso, a comunità di cittadini⁹, ma di questo ha appena parlato con dovizia di particolari la collega Paola Lambrini e quindi mi sembra del tutto inutile insistere sul punto.

A questo proposito mi piace solo ricordare come Max Weber nel suo celebre studio sulla storia agraria di Roma, la *Römische Agraargeschichte* del 1891¹⁰, esaltò in modo radicale la tesi del carattere comunitario degli insediamenti agrari romani in età arcaica, instaurando un felice ed originale confronto con gli istituti delle comunità indifferenziate rurali germaniche di cui lo studioso apprezzava direttamente i profili socio-giuridici. Colpisce inoltre – nell'attualità dell'analisi weberiana, ben apprezzata ancora oggi nella storiografia contemporanea¹¹ – la plausibile interpretazione del passaggio dal modello di proprietà collettiva a quello individualistico del *dominium ex iure quiritium*, laddove colse nella pratica della centuriazione e redistribuzione territoriale in singoli lotti fondiari un elemento decisivo di questo passaggio.

La centuriazione da parte degli agrimensori si dimostrò perfettamente funzionale alla formazione di singole unità poderali con piena autonomia tali da dissolvere le antiche forme comunitarie. A questo elemento si accompagnò un fenomeno tanto decisivo

⁸ In argomento di recente L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Dalla storia di Roma alle origini della società civile. Un dibattito ottocentesco*, Bologna, 2008, p. 65 ss.

⁹ Sul tema, com'è noto, si è depositata una sterminata letteratura. Un quadro circostanziato in L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà e la formazione dei «iura praediorum» nell'età repubblicana*, I, Milano, 1969, p. 371 ss.; ID., *Proprietà (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, 37, Milano, 1988, p. 169 ss.; ma si veda anche F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I, Napoli, 1972, p. 20 ss. Per una visione sintetica con riferimenti bibliografici essenziali cfr. A. GUARINO, *Diritto privato romano*, Napoli, 2001, pp. 498 ss. e 518 ss.

¹⁰ M. WEBER, *Die römische Agraargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht*, ed. J. DEINEINGER, Tübingen, 1986, p. 4 ss.

¹¹ Cfr., per esempio, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Max Weber e le società antiche*, I, Roma, 1988, p. 8 ss.; ID., *Max Weber e le economie del mondo antico*, Roma-Bari, 2000, p. 14 ss.

quanto trascurato nelle passate ricostruzioni storiografiche: cioè la creazione e l'espandersi di un articolato sistema di servitù prediali destinate a garantire la piena funzionalità della proprietà fondiaria anche nella struttura solitaria di un singolo *dominus*. Come già detto, Weber aveva bene in mente come paradigma di riferimento le dinamiche di sfruttamento comunitario delle terre del villaggio medioevale. Sfruttamento che era garantito da un complesso meccanismo di circolazione dei membri della comunità volto ad assicurare a tutti costoro l'accesso ai lotti nelle varie aree territoriali del villaggio stesso. In tale prospettiva il sistema delle servitù prediali escogitato dai primi giuristi romani non faceva altro che assicurare la persistenza di tale forma di circolazione allorquando la comunità agraria venne ad essere sostituita dalle forme individuali di appropriazione.

Tornando a noi, possiamo quindi plausibilmente convenire sull'esistenza di un modello avvicicabile alla proprietà collettiva, tuttavia sono troppo scarse e ipotetiche le nostre conoscenze del regime giuridico di queste forme di collettivismo agrario romano per instaurare un proficuo e rilevante collegamento con gli usi civici come ce li presenta l'esperienza medioevale. Mi pare, piuttosto, che nell'esperienza romana fosse prevalente l'idea di un semplice utilizzo del terreno e di un godimento in comune delle utilità elementari sotto un profilo direi principalmente fattuale. Il mondo romano ha offerto una forma di proprietà collettiva rurale, così è avvenuto anche nel diritto di altre società nel loro sviluppo primitivo, come l'antropologia giuridica può testimoniare. Una manifestazione di quella che nella scienza giuridica tedesca è chiamata «die Natur der Sache», cioè un fenomeno che si iscrive nella natura delle cose, al limite una figura comune allo *ius gentium*.

Talora gli studiosi che, nella prima metà del secolo scorso, di fronte a questo fenomeno così incerto nei contorni giuridici, vi hanno voluto leggere un preciso antecedente della figura degli usi civici, vanno a loro volta contestualizzati storicamente, un esempio in questo è dato dai contributi senso di Giovanni Curis¹². In essi si coglie il frutto di una visione ideologica diretta a instaurare ed esaltare una connessione fra il

¹² G. CURIS, *Gli usi civici*, Roma, 1928. Cfr. in argomento F. MARINELLI, *Gli usi civici*, cit., p. 15 e nt. 37.

nuovo regime fascista, l'ideologia corporativa (con valorizzazione dell'economia agraria) e il diritto romano. Alla luce di quanto appena osservato si può anche predicare al riguardo di una forma di «falso diritto romano», una sorta di «autoproiezione» nel passato di fenomeni attuali, determinata anche dall'uso politico del diritto romano¹³.

Di recente, tali studi sono stati apprezzati, costituendo così una buona base per una ricerca di Valeria Carro, destinata a cogliere i nessi tra passato e presente in tema di usi civici¹⁴. Tuttavia, il tentativo di individuare una più precisa origine degli usi civici nell'esperienza giuridica romana non mi pare riuscito. A parte alcune affermazioni che paiono francamente azzardate come quella che gli usi civici sono «l'espressione di uno *ius singulare* imprescrittibile fondato sul diritto naturale di ragione pubblica e sociale»¹⁵, a parte ciò, dicevo, colpisce l'accostamento disinvolto e del tutto antistorico, e la sua riduzione in una narrazione unitaria, di realtà arcaiche della divisione della terra (*heredium*, *ager scripturarius*, *ager compascuus*, etc.) insieme a costituzioni imperiali del tardo antico, emanate, fra l'altro, nelle due *Partes imperii* e, ancora, insieme a testimonianze gromatiche, peraltro non significative, di età classica. Da tutto ciò emerge un quadro generico e confuso che non può certo supportare la conclusione a cui giunge l'autrice che «le origini degli usi civici affondano, a mio parere, nell'ordinamento agrario romano (*sic!*), ove seppure in forma embrionale se ne delinea e configura il concetto e si individuano i criteri di appartenenza orientati ai bisogni della collettività»¹⁶.

Diversamente, una testimonianza – più congrua e precisa sotto il profilo giuridico ma sovente dimenticata nella riflessione storiografica – di un paradigma riconducibile al paradigma della proprietà collettiva si rinviene nel fenomeno della c.d. proprietà non divisa, il *consortium ercto non cito*. Di questa figura giuridica non vi è traccia nel *Corpus iuris civilis* ed è stata praticamente ignorata nella tradizione giuridica medioevale e moderna fino al ritrovamento papiraceo di un passo delle Istituzioni di Gaio avvenuto in Egitto

¹³ Cfr. R. ORESTANO, *Introduzione*, cit., p. 404 ss.

¹⁴ V. CARRO, *Gli usi civici tra passato e presente: un patrimonio di valori antichi*, in I. FARGNOLI (a cura di), *Scripta extravagantia. Studi in ricordo di Ferdinando Zuccotti*, Milano, 2024, p. 167 ss.

¹⁵ V. CARRO, *Gli usi civici tra passato e presente*, cit., p. 168.

¹⁶ V. CARRO, *Gli usi civici tra passato e presente*, cit., p. 184.

meno di un secolo fa ad opera di Vincenzo Arangio Ruiz. Si trattava di una forma di proprietà indivisa che si poteva realizzare fra i discendenti di una unità familiare alla morte del *pater familias*, titolare del patrimonio familiare, ciò avveniva per natura delle cose e tacitamente. Una fattispecie che credo si possa avvicinare a quella prevista dalle cc.dd. leggi della montagna, dove si ha la titolarità di una chiusa comunità dei discendenti di trarre tutte le utilità del proprio antico patrimonio fondiario. Il *consortium* poteva anche instaurarsi fra estranei, che volessero porre in comune un patrimonio o un bene reale. La costituzione avveniva attraverso un meccanismo processuale adattato a livello negoziale e capace di creare l'effetto reale della comproprietà.

A questa forma di 'proprietà comune' era del tutto estraneo ogni concetto astratto di *pars quota*, elemento fondativo del modello comproprietario del diritto romano dall'età preclassica. Nel regime del *consortium* ciascun partecipante era proprietario per l'intero dei beni interessati; ciascun consorte aveva il potere di disporre pienamente e gli effetti del suo atto di disposizione si producevano nei confronti di tutti i consorti. La proprietà di ciascuno, di conseguenza, non aveva carattere esclusivo quanto alla proprietà degli altri consorti. Si trattava di un potere di rilevanza pratica e implicante, sul piano del diritto, la possibilità per la consorteria di non vivere in modo autarchico, ma di conciliare fruttuosamente l'utilità dello stato di indivisione con le opportunità del commercio giuridico. Di certo, problemi potevano porsi circa i conflitti in tema di disposizione giuridica del bene. Nulla ci dicono le fonti e così, di fronte alla possibilità da parte di uno dei consorti di un atto dispositivo che collidesse con gli interessi di un altro o di altri *consortes*, si è ipotizzato in modo plausibile come strumenti correttivi o il fatto che ci fosse la necessità di un preventivo assenso degli altri comproprietari, o un posteriore diritto di veto (*prohibitio*) da parte di uno di essi¹⁷.

¹⁷ Sul regime dell'istituto una ragionata sintesi in L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Proprietà (dir. rom.)*, cit., p. 172 ss., e in M. TALAMANCA, *Società (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, 52, Milano, 1990, p. 815 ss. Più di recente, con ulteriori riferimenti bibliografici, si vedano G. ARICÒ ANSELMO, *Societas inseparabilis o dell'indissolubilità dell'antico consorzio fraterno*, in *Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca*, I, Napoli, 2001, p. 149 ss.; A. CALAZADA, *Consortium erecto non cito. Consortes qui a commune discedere potest*, in *Iura*, 59, 2011, p. 151 ss.

3. Alla luce di una corretta metodologia nella comparazione diacronica, il «diritto romano dei Romani» viene ad offrire quindi la percezione di fenomeni che, in ragione della insufficienza delle nostre conoscenze e dell'incertezza dei contorni giuridici ricostruiti in modo ipotetico, rimangono distanti dalla figura giuridica degli usi civici. Il diritto romano inteso nella sua veste ben più ampia e, se vogliamo, generica di tradizione romanistica, estesa fino alle propaggini del giusnaturalismo di tradizione francese e della Pandettistica, merita invece una riflessione perché ha fornito, anche se possiamo dire in negativo, alcuni fondamentali presupposti dogmatici alla luce dei quali la scienza giuridica dell'ultimo secolo si muove nella lettura degli usi civici.

Il tema è quello della concezione del diritto di proprietà, poiché, come sappiamo e come ci ricorda anche Fabrizio Marinelli «un discorso sugli usi civici non può non essere un discorso sulla proprietà»¹⁸. Concezione, come è noto a tutti, intesa in senso schiettamente individualistico che ha dominato e domina la tradizione giuridica romanistica continentale e non solo; modello napoleonico-pandettistico¹⁹, cui si sono sempre attribuite radici profonde nel diritto romano classico, che esprimeva un paradigma, fondato su un profilo soggettivo, imperniato sulla figura del *dominus ex iure quiritium*, orientato eticamente alla supremazia del singolo individuo detentore di un potere esclusivo sul bene oggetto di *dominium*.

Ma non c'è dubbio che siffatta concezione individualistica tipica del *dominium ex iure quiritium*, abbia trovato, in ragione dell'affermarsi in Europa dell'economia liberale e della rivoluzione borghese, prima nel *Code civil des Français* e a seguire nel *Pandektenrecht*, delle profonde casse di risonanza²⁰. Per l'Italia conosciamo le dipendenze che la civilistica italiana e, direi più in generale la scienza giuridica, ebbe fra Otto e Novecento. Primo

¹⁸ F. MARINELLI, *Gli usi civici*, cit., p. 5.

¹⁹ Per un primo inquadramento circa questi condizionamenti culturali ed ideologici mi sembra d'obbligo il rinvio agli studi di Paolo Grossi, fra cui si vedano almeno: *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, in *La proprietà e le proprietà*, cit., p. 208 ss.; ID., *Proprietà (dir. interm.)*, in *Enc. dir.*, 37, Milano, 1988, p. 226 ss.; ID., *Il mondo delle terre collettive. Itinerari giuridici tra ieri e domani*, Macerata, 2019.

²⁰ Per tutti, P. GROSSI, *'Un altro modo di possedere' – L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, 1977, p. 375 ss.

punto di riferimento, sotto il profilo normativo, fu la Francia, cui seguì a partire dalle ultimissime decadi dell'Ottocento, la Germania che contribuì al rinascimento della scienza giuridica italiana²¹.

Non mi attardo su come il concetto romano classico di *dominium* fu elaborato ed amplificato nella tradizione romano-civilistica italiana²², basterà qui ricordare l'autorità de *Le lezioni sulla teoria della proprietà nel diritto romano* di Vittorio Scialoja pubblicate nel 1928, dove, dopo aver passato in una rassegna preziosa e diligente tutte le principali definizioni del concetto di proprietà dalle fonti medioevali ai principali pandettisti e civilisti italiani, l'illustre giurista viene a concludere: «enumerando le definizioni di proprietà abbiamo notato che se alle definizioni date da qualche scrittore non si fosse aggiunta una determinazione da cui risultasse che le definizioni in questione si riferivano al diritto privato, queste potevano benissimo apparire come definizioni della sovranità. E si tratta effettivamente di un'analogia strettissima, tanto che senza niuna difficoltà si può dire, che la proprietà individuale è nel diritto privato, una vera sovranità della persona sulla cosa»²³.

La ricaduta di questa impostazione comune non consentì nessuna apertura verso una teorizzazione o anche mera ammissibilità di forme di proprietà collettiva presso la civilistica italiana. Si tratta di cose note e sarà sufficiente pure qui una citazione emblematica, quella di uno dei padri del diritto commerciale italiano e fra i più grandi fallimentaristi, Gustavo Bonelli: «il concetto di proprietà quale ci è stato trasmesso dal diritto romano, e quale unicamente è ammissibile presso di noi ... è indissociabile

²¹ Anche su questo punto esiste una amplissima storiografia, rinvio per un primo e meditato quadro a P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano, 2000; G. ALPA, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari, 2000, p. 50 ss. Per una sintesi F. MARINELLI, *Scienza e storia del diritto civile*, Roma-Bari, 2009, p. 152 ss. Di recente si veda P. GROSSI, *Il mondo delle terre collettive. Itinerari giuridici tra ieri e domani*, Macerata, 2019.

²² Per un affresco culturale e metodologico cfr. anche M. NARDOZZA, *Tradizione romanistica e 'dommatica' moderna. Percorsi della romano-civilistica italiana nel primo Novecento*, Torino, 2007; e, più di recente, G. SANTUCCI, «Decifrando scritti che non hanno nessun potere». *La crisi della romanistica fra le due guerre*, in I. BIROCCHI - M. BRUTTI (a cura di), *Storia del diritto e identità disciplinari; tradizioni e prospettive*, Torino, 2016, p. 63 ss.

²³ V. SCIALOJA, *Teoria della proprietà nel diritto romano. Lezioni ordinate curate edite da P. Bonfante*, Roma, 1928, II, pp. 255 ss. e 303.

dall'idea d'un rapporto di assoluta subbiezione d'una cosa verso una volontà individuale. Quando si parla di proprietà collettiva si usa questa parola in un significato diverso. E storicamente anteriore alla genesi stessa della vera proprietà. La nota caratteristica della proprietà è la esclusività; essa non può essere che un rapporto essenzialmente individuale»²⁴. Si tratta, per concludere, di una delle più chiare manifestazioni di quello che Aldo Schiavone ha definito il «diritto privato romano-borghese», «in cui elementi antichi e nuove riflessioni si componevano in una costruzione concettuale tendenzialmente chiusa e fortemente compatta»²⁵.

Mi preme altresì ricordare che alla preminenza di siffatta visione individualistica del diritto proprietario concorreva lo stato delle fonti a disposizione e buona parte della stessa storiografia romanistica del tempo. Nel *Corpus iuris civilis*, infatti, la netta prevalenza dei materiali 'normativi' era costituito dalla giurisprudenza romana tardo classica e non si erano conservate fonti più risalenti in cui eventualmente si sarebbero potute rintracciare testimonianze di paradigmi proprietari non di impronta individualistica. Gli stessi romanisti che indagavano storicamente il diritto privato romano classico, in più d'una occasione, mostrarono di essere comunque condizionati dalla visione tradizionale e dall'impostazione dogmatica pandettistica. In altri casi, si volle evidenziare come l'etica cristiana avesse permeato profondamente il diritto giustiniano conducendo ad un voluto ridimensionamento del carattere individualistico del concetto classico di proprietà, che veniva esaltato proprio in contrasto con la dimensione solidale cristiana del diritto giustiniano²⁶.

Ma da tempo lo sguardo del romanista, orientato da una più equilibrata visione storica e munito di una più matura metodologia, è portato a ridimensionare in modo

²⁴ I concetti di comunione e di personalità nella teoria delle società commerciali, in *Riv. dir. comm.*, I, 1903, p. 297.

²⁵ A. SCHIAVONE, *Alle origini del diritto borghese. Hegel contro Savigny*, Roma-Bari, 1984, p. 62.

²⁶ In questa direzione fece 'scuola' l'opera di Salvatore Riccobono testimoniata in un nucleo non piccolo dei suoi studi. Ricordo, fra i più significativi, *Dalla «communio» del diritto quiritario alla comproprietà moderna*, in *Essays in legal history*, Oxford, 1913, p. 33 ss. In argomento ora G. SANTUCCI, *I diritti reali in Salvatore Riccobono tra critica interpolazionistica ed etica cristiana*, in M. VARVARO (a cura di), *L'eredità di Salvatore Riccobono. Atti dell'incontro internazionale di studi (Palermo 29-30 marzo 2019)*, Palermo, 2020, p. 143 ss.

deciso il carattere spiccatamente individualistico attribuito tradizionalmente alla proprietà romana. A questo riguardo si deve innanzitutto registrare l'assenza di qualsiasi definizione del concetto di proprietà nelle opere dei giuristi romani e tantomeno di qualsiasi accenno al carattere individualistico di essa; quelle che un tempo furono date sono il frutto di un uso distorto e fallace delle fonti romane che già un romanista di vaglia come Pietro Bonfante bollò come «feticismo esegetico d'altri tempi»²⁷. Di contrasto, non si può trascurare la messe di fonti epigrafiche di contenuto giuridico venute alla luce in quest'ultimo secolo che ci restituiscono un quadro della proprietà classica, sia in Roma che nelle province, caratterizzato da un fascio di limitazioni notevoli dell'autonomia del proprietario su cui purtroppo adesso non è possibile insistere neppure con qualche breve cenno.

Credo quindi che colga nel segno Luigi Capogrossi Colognesi, fra i massimi esperti della proprietà romana, quando scrive che: «la migliore percezione del contenuto concreto della proprietà, nelle varie fasi della storia del diritto romano, è quella offerta dal regime di limiti e di vincoli ad essa imposti».

Proprio alla luce di questi dati, analizzati in profondità, lo studioso giunge alla significativa conclusione di quanto «possano risultare evidenti l'astrattezza e il carattere aprioristico di certi orientamenti dottrinali, che indipendentemente dalle indicazioni offerte in proposito dalla documentazione disponibile, si sono irrigiditi sulla enunciazione-definizione della natura della proprietà romana abbastanza discutibile. Ci riferiamo alla concezione tutta ottocentesca che la proprietà romana fosse fin dall'inizio potenzialmente illimitata ed assoluta»²⁸.

4. Come sappiamo, l'impostazione, diciamo «romano-borghese», della proprietà ha retto in modo indiscusso fino ad oltre la metà del secolo scorso, si dovrà attendere il

²⁷ Cfr. tali tentativi definitivi e la relativa critica in P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*. II, *La proprietà*, parte 1 (rist.), Milano, 1966, p. 233 ss.

²⁸ L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Proprietà (dir. rom.)*, cit., p. 188 s.

contributo di Salvatore Pugliatti nel versante privatistico²⁹ e quello di Massimo Severo Giannini in quello pubblicistico³⁰ per riscoprire e valorizzare l'autonomia concettuale della proprietà collettiva. Il dominio del concetto individualistico proprietario ebbe l'ulteriore e non secondario effetto di condurre buona parte della dottrina che si occupava di usi civici, soprattutto dopo l'intervento legislativo del 1927, a radicare la propria impostazione dogmatica sulla figura antitetica della *communio iuris germanici* o comunione a mani riunite («zur gesamten Hand»), caratterizzata da un vincolo di indivisibilità e di indisponibilità *pro quota*.

A riguardo si deve osservare come la valorizzazione di questo modello antitetico di proprietà nella Germania di fine Ottocento e del primo Novecento fosse il frutto di un'evidente carica ideologica che attraversava la cultura giuridica del tempo, quella dei germanisti che si ponevano in opposizione al diritto straniero, il diritto romano, ancora vigente negli stati tedeschi e poi nell'Impero³¹. Non è un caso, infatti, che non pochi giuristi tedeschi del tempo esaltassero forme di comunità familiari o agrarie, improntate alla proprietà collettiva (*Genossenschaft* e *Gemeinschaft*) in antitesi al modello romanistico.

Il modello della *communio iuris germanici* mise radici anche in Italia nella letteratura giuridica e nella giurisprudenza al fine di fornire un presupposto teorico alla prassi degli usi civici, nonostante il fatto che tale figura di comunione fosse stata in realtà sempre estranea alla tradizione giuridica italiana, come è stato poi dimostrato autorevolmente dagli storici del diritto. Basti qui ricordare che a proposito della *communio iuris germanici* Paolo Grossi ha parlato di una «figura fantomatica», solo utile «per rendere definita una contrapposizione, vale come comproprietà non romana, come struttura liberata da troppo rigide premesse individualistiche»³².

²⁹ S. PUGLIATTI, *La proprietà e le proprietà*, in *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1964, p. 213 ss.

³⁰ M.S. GIANNINI, *I beni pubblici*, Roma, 1963, pp. 33 ss. e 159 ss.

³¹ In argomento U. PETRONIO, *Rileggendo la legge usi civici*, in AA.VV., *Usi civici ieri e oggi*, Padova, 2007, p. 94 ss.

³² P. GROSSI, *Un altro modo di possedere*, cit., p. 385 s. Cfr., anche, U. PETRONIO, *Usi e demani civici*, cit., p. 511 s.

5. Accertata l'estraneità del modello della *communio iuris germanici* rispetto alla categoria dei c.d. demani civici, la riflessione storiografica ha proseguito il suo percorso di ricerca. E così, Ugo Petronio, fra i massimi esperti del tema, ha voluto esplorare la possibilità «che anche l'esperienza giuridica del passato abbia guardato, in particolare situazioni e per particolari categorie di cose, soprattutto alle utilità concrete che si potevano trarre da esse e, assai meno di contro, alle cose stesse sulle quali le utilità erano “infisse”»³³.

L'analisi condotta sulle fonti del diritto intermedio con riferimento agli usi civici (*ius pascendi, ius lignandi, ius boscandi, ius aquandi...*) o agli stessi c.d. demani civici (*pascua, prata, sylvae, montes, valles*) ha dimostrato come gli interpreti avessero riguardo soprattutto al godimento dei servizi prestati dal suolo più che al suolo in sé e alla sua titolarità. Significative al riguardo le stesse parole di Petronio: «prende corpo il sospetto che il bene, nel senso giuridico di oggetto del diritto, fosse rappresentato soprattutto dalle diverse *utilitates* del suolo e che quest'ultimo, invece, restasse prevalentemente una cosa, necessaria all'esistenza del bene ma non identificabile compiutamente con esso»³⁴.

Si può osservare come siffatta suggestiva lettura del paradigma degli usi civici, in cui si sgancia definitivamente la titolarità del suolo dal suo effettivo e concreto godimento, privilegiando quest'ultimo, non appaia estranea alle fonti romane. Intendo riferirmi al regime giuridico delle *res in usu publico: viae, flumina* ma anche e soprattutto *loca publica*³⁵. A proposito di ciò ricordo che il Pretore predisponne un sistema di protezione interdittale³⁶ che permetteva ai singoli cittadini di agire giudizialmente contro condotte incompatibili con la destinazione di alcuni beni al soddisfacimento di interessi generali ovvero contrarie al diritto individuale di fruire liberamente del bene *uti civis*. Tali *interdicta 'de locis publicis'* erano essenzialmente rivolti alla salvaguardia delle condizioni

³³ U. PETRONIO, *Usi e demani civici*, cit., p. 511.

³⁴ U. PETRONIO, *Usi e demani civici*, cit., p. 514.

³⁵ In argomento, con amplissima bibliografia, da ultimo A. SCHIAVON, *Interdetti 'de locis publicis' ed emersione della categoria delle res in usu publico*, Napoli, 2019.

³⁶ Per un quadro sintetico mi permetto di rinviare a G. SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio iuri publici tuendi gratia*, Padova, 2001, p. 131, nt. 81.

fattuali di utilizzo collettivo dei beni da parte dei consociati, e spesso erano caratterizzati da un regime di legittimazione attiva popolare. Nel complesso, dunque, tale regime di tutela delle *res in usu publico* mirava a proteggere la facoltà di uso del bene da parte della comunità – o, meglio – le diverse forme di utilizzazione dei beni compatibili con la loro destinazione, a prescindere da qualsiasi considerazione circa la titolarità di tale categoria di beni pubblici. La tutela delle *res in usu publico*, dunque, non era perseguita attraverso l'individuazione di un ente esponenziale (lo Stato o enti pubblici minori), considerato titolare di un diritto di proprietà sulle stesse, quanto piuttosto attraverso la predisposizione di una serie di rimedi attivabili dai privati a tutela del loro uso – *rectius* dei loro usi – da parte della collettività. Giambattista Impallomeni ha indagato con profondità le fonti pertinenti, venendo a concludere che, fra le *res in usu publico*, i giuristi romani consideravano anche strade vicinali, laghi, stagni, zone boschive, canali (di derivazione, di irrigazione, di comprensori di bonifica), la cui appartenenza certamente faceva capo ad enti pubblici (per esempio: *civitates, vici o pagi*), ma pure a gruppi di privati o addirittura a singoli.

In concreto poteva avvenire che l'uso di queste *res* fosse limitato ai soli abitanti di una specifica e circoscritta comunità, in particolarmente in tema di viabilità, a tal proposito lo studioso faceva riferimento a determinate categorie ristrette di soggetti³⁷. Si rinviene così nell'esperienza giuridica romana una fattispecie, certamente circoscritta, ma comunque simile a quella che la contemporanea storiografia ha individuato nel cogliere l'origine storica dei c.d. demani civici in età medioevale.

6. Concludo il mio rapsodico intervento, osservando come in una prospettiva comparatistica diacronica, sia arduo rinvenire un vero e proprio percorso concatenato in tema di usi civici, fatto di continuità ed eventualmente di punti di discontinuità fra diritto romano e contemporaneità, come si potrebbe agevolmente svolgere per tante altre

³⁷ G.B. IMPALLOMENI, *In tema di strade vicinali* [1987], ora in ID., *Scritti di diritto romano e di tradizione romanistica*, Padova, 1996, p. 541 ss. Ma vedi anche ID., *Appunti dalle lezioni di storia del diritto romano*, Padova, 1993, p. 5 ss.

figure giuridiche o istituti, basti pensare per rimanere in tema, all'ambito dei diritti reali di godimento. Cogliendo una differente prospettiva diacronica, mi piace osservare come alcuni paradigmi che informano l'essenza e la struttura degli usi civici abbiano trovato diffusione in un lontano passato e poi, caduti in una forma di oblio, siano riemersi in epoche posteriori, senza che però gli interpreti avessero contezza di quel passato.

Viene così a realizzarsi un fenomeno simile a quello, curioso ma non del tutto infrequente, intuito e teorizzato, con riferimento al pensiero filosofico orientale legato alla ciclicità e al ripetersi dei fenomeni, da uno dei massimi giuristi austriaci del secolo scorso, Theo Mayer-Maly: il c.d. ritorno delle figure giuridiche: «die Wiederkehr von Rechtsfiguren»³⁸, quando si percepisce come inedita una figura giuridica che in realtà era già stata escogitata in esperienze precedenti, ma la cui esistenza si era poi dispersa nei meandri degli sviluppi storici.

Bologna, agosto 2024

ABSTRACT

Una volta definiti e ricondotti gli usi civici al modello teorico della proprietà collettiva, l'Autore individua delle assonanze fra questi e alcune forme di proprietà collettiva o di godimento collettivo di beni comuni rinvenibili nell'esperienza giuridica romana, per poi osservare come il fenomeno della proprietà collettiva fu rifiutato nella tradizione romanistica successiva, soprattutto per istanze ideologiche legate alla difesa della sacralità della proprietà privata, mentre è rimasto presente in altri filoni secondari (*communio iuris germanici*).

The 'Usi civici' were attributed to the theoretical paradigm of the common property. The Author identifies some assonances between them and some aspects of the common use of the property in the Roman law. Furthermore he notices that the Civilian Tradition adopted almost always the individualistic type of the private property, refusing the paradigm of the common property. This paradigm was confined to fields of less importance (*communio iuris germanici*).

KEYWORDS

usi civici - proprietà collettiva - diritto romano - tradizione romanistica
'usi civici' - common property - Roman law - Civilian Tradition

³⁸ T. MAYER-MALY, *Die Wiederkehr von Rechtsfiguren*, in *JZ*, 26, 1971, p. 1 ss. (cfr. anche la traduzione italiana in F. MARINO (a cura di), *Diritto e società*, 4, 1999, p. 529 ss.).